

trattati viene operata, non con provvedimento del Ministero delle Finanze, ma mediante decreti dei Ministri dell'Agricoltura e Foreste e dei Lavori Pubblici, od organi dipendenti, registrati alla Corte dei Conti.

Si osserva inoltre che, mentre la riduzione anzidetta è pienamente conforme a legge per le annualità che vengono liquidate dopo il 1° novembre 1932, il R. D. L. 22 ottobre 1932 non può invece ritenersi applicabile alle altre annualità liquidate, sia pure con la nota riserva, prima dell'entrata in vigore di detto decreto, ed anche prima acquistate e scontate da questo Istituto.

L'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, pur riconoscendo il buon diritto dell'Istituto a pretendere l'esecuzione integrale dei contratti già stipulati, e pur condividendo in definitiva l'opinione di questo Istituto stesso, circa l'inapplicabilità del R. D. L. 22 ottobre 1932 alle annualità e scontate anteriormente al 1° novembre 1932, ha però vivamente insistito perché le questioni sorte in seguito all'applicazione del decreto anzidetto, vengano dall'Istituto risolte con criteri di opportunità politico-sociale anziché attenendosi, come l'Istituto stesso avrebbe